

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1447/98 della Commissione, del 7 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 1448/98 della Commissione, del 7 luglio 1998, relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi 3

* Regolamento (CE) n. 1449/98 della Commissione, del 7 luglio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i rapporti «effort report» 4

* Regolamento (CE) n. 1450/98 della Commissione, del 7 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1424/95 relativo all'adattamento transitorio dei regimi specifici di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari della Svizzera e delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round 9

* Regolamento (CE) n. 1451/98 della Commissione, del 7 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1324/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso 10

Regolamento (CE) n. 1452/98 della Commissione, del 7 luglio 1998, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1149/98 12

Commissione

98/431/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 25 giugno 1998, che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1647].....** 13

98/432/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 25 giugno 1998, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana [notificata con il numero C(1998) 1751].....** 16

98/433/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 26 giugno 1998, che stabilisce criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 9 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1758].....** 19

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1447/98 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	79,8
	999	79,8
0709 90 70	052	49,7
	999	49,7
0805 30 10	382	58,5
	388	57,3
	524	54,5
	528	57,2
	999	56,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	73,4
	400	88,2
	404	90,5
	508	91,8
	512	65,2
	524	49,4
	528	58,9
	800	232,0
	804	104,2
	999	94,8
	0808 20 50	388
400		66,8
512		92,6
528		84,8
804		154,7
0809 10 00	999	100,3
	052	183,0
	064	152,3
0809 20 95	999	167,7
	052	345,3
	060	136,7
	064	222,6
	068	158,8
	400	279,1
	616	211,1
0809 30 10, 0809 30 90	999	225,6
	052	151,9
0809 40 05	999	151,9
	064	123,0
	066	103,7
	624	272,0
	999	166,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1448/98 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 1998
relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi *Agaricus* ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2405/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive;

considerando che i quantitativi richiesti il 1° e il 2 luglio 1998, per i prodotti originari di paesi diversi dalla Cina, dalla Bulgaria, dalla Polonia e dalla Romania hanno superato i quantitativi disponibili; che è pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi fino al 31 dicembre 1998 per le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di importazione richiesti a norma del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari di paesi diversi dalla Cina, dalla Bulgaria, dalla Polonia e dalla Romania, il 1° e il 2 luglio 1998, comunicati alla Commissione il 3 luglio 1998, sono rilasciati, corredati della dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 3,460 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di importazione chiesti nel quadro del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari di paesi diversi dalla Cina, dalla Bulgaria, dalla Polonia e dalla Romania è sospeso per le domande presentate dal 3 luglio al 31 dicembre 1998.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 212 del 7. 9. 1995, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 332 del 4. 12. 1997, pag. 32.

REGOLAMENTO (CE) N. 1449/98 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1998

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i rapporti «effort report»

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

accordo con l'articolo 19b e 19c del regolamento (CEE) n. 2847/93.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 19 ter, paragrafo 4,

considerando che, in base all'articolo 19 ter, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 36, disposizioni riguardanti il contenuto del rapporto denominato «effort report», che dev'essere trasmesso dai capitani o dai rappresentanti dei capitani dei pescherecci comunitari;

considerando che il contenuto dell'«effort report» dipende dal fatto che un peschereccio comunitario entri in una zona di pesca quale definita all'articolo 19 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, o esca da tale zona, compreso l'arrivo a un porto situato in tale zona di pesca o l'uscita da tale porto;

considerando che occorre garantire la trasmissione di alcune informazioni quando un «effort report» è trasmesso tramite VMS;

considerando che occorre stabilire i formati da usare nella comunicazione dell'«effort report» tramite VMS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme di applicazione relative all'«effort report» che i capitani o i rappresentanti dei capitani di pescherecci comunitari devono comunicare quando intendono effettuare o hanno effettuato operazioni di pesca in una determinata zona, in

⁽¹⁾ GU L 261 del 12. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento, in un «effort report»:

- l'ubicazione geografica di un'imbarcazione dev'essere espressa in gradi e minuti di latitudine e longitudine;
- una zona viene indicata, come definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio⁽³⁾, utilizzando i codici per le zone di sforzo definiti nell'allegato VI bis del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione⁽⁴⁾, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri;
- per la registrazione dell'ora si utilizza l'ora universale (GMT);
- laddove sono indicati i quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo, le specie demersali soggette a TAC e quota che devono essere riportate sul giornale di bordo in accordo con l'articolo 6 regolamento (CEE) n. 2847/93 sono comunicate individualmente in kg peso vivo; tutte le altre specie detenute a bordo sono comunicate globalmente in kg peso vivo; i quantitativi registrati sono i quantitativi totali di ciascuna specie detenuti a bordo al momento della comunicazione dell'«effort report»;
- le specie oggetto di comunicazione sono identificate attraverso i codici FAO menzionati nel giornale di bordo.

Articolo 3

1. L'«effort report» da inviare immediatamente prima di entrare in una zona o di uscire da un porto contiene le seguenti informazioni:

- il titolo «EFFORT REPORT — ENTRATA»;
- il nome, il numero di identificazione esterna e l'indicativo di chiamata internazionale del peschereccio;
- il nome del capitano del peschereccio;

⁽³⁾ GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 10. 10. 1983, pag. 1.

- la localizzazione geografica del peschereccio cui la comunicazione si riferisce;
- la zona in cui il peschereccio sta per entrare;
- la data e l'ora previste per l'entrata nella zona;
- i quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo, solamente per l'entrata nella zona;
- se del caso, il nome del porto dal quale la nave esce.

2. L'«effort report» da inviare immediatamente prima di uscire da una zona o di entrare in un porto contiene le seguenti informazioni:

- il titolo «EFFORT REPORT — USCITA»;
- il nome, il numero di identificazione esterna e l'indicativo di chiamata internazionale del peschereccio;
- il nome del capitano del peschereccio;
- la localizzazione geografica del peschereccio cui la comunicazione si riferisce;
- la zona di cui il peschereccio sta per uscire;
- la data e l'ora previste per l'uscita dalla zona;
- i quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo, solamente per l'uscita dalla zona;
- se del caso, il nome del porto nel quale la nave sta per entrare.

3. Nel caso di entrata in un porto l'informazione richiesta al paragrafo 2 può essere unita alla notifica di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

4. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, l'«effort report» da inviare immediatamente prima di uscire da una zona e quello da inviare immediatamente prima di entrare in una zona adiacente sono combinati in un unico «effort report», che contiene le seguenti informazioni:

- il titolo «EFFORT REPORT — ENTRATA»;
- il nome, il numero di identificazione esterna e l'indicativo di chiamata internazionale del peschereccio;
- il nome del capitano del peschereccio;
- la localizzazione geografica del peschereccio cui la comunicazione si riferisce;
- la zona adiacente in cui il peschereccio sta per entrare;
- la data e l'ora previste per l'entrata nella zona;
- i quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo.

Articolo 4

1. I pescherecci che praticano la pesca transzonale che attraversano le linee di demarcazione delle zone più di una volta nell'arco di 24 ore, a condizione che si mantengono all'interno di un'area circoscritta a cinque miglia da una parte e dall'altra della linea fra le zone, provvedono a comunicare, immediatamente prima della loro prima entrata e della loro ultima uscita dalla zona nel succitato periodo di 24 ore, un «effort report» contenente le seguenti informazioni:

- il titolo «EFFORT REPORT — TRANSZONALE»;
- il nome, il numero di identificazione esterna e l'indicativo di chiamata internazionale del peschereccio;
- il nome del capitano del peschereccio;
- la localizzazione geografica del peschereccio cui la comunicazione si riferisce;
- la zona da cui il peschereccio sta per uscire;
- la data e l'ora previste per l'uscita dalla zona;
- le zone adiacenti in cui il peschereccio sta per entrare;
- i quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo.

2. Quando la pesca transzonale è effettuata per più di 24 ore, le catture detenute a bordo sono comunicate soltanto immediatamente prima della prima entrata e immediatamente dopo l'ultima uscita da una zona.

Articolo 5

1. Quando un peschereccio comunitario resta per meno di 72 ore in mare, ma durante tale periodo le attività di pesca sono esercitate nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro o di Stati membri diversi da quello di cui il peschereccio batte bandiera, l'«effort report» da inviare prima della partenza contiene le seguenti informazioni:

- il titolo «EFFORT REPORT UNICO»;
- il nome, il numero di identificazione esterna e l'indicativo di chiamata internazionale del peschereccio;
- il nome del capitano del peschereccio;
- la localizzazione geografica del peschereccio cui la comunicazione si riferisce;
- la zona in cui il peschereccio sta per entrare;

- la data e l'ora previste per l'entrata nella zona;
- se del caso, le zone adiacenti in cui il peschereccio sta per entrare;
- la zona da cui il peschereccio sta per uscire;
- la data e l'ora previste per l'uscita dalla zona;
- i quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo.

2. Se i dati comunicati dovessero subire cambiamenti, questi ultimi sono immediatamente comunicati alle autorità competenti dal capitano del peschereccio o dal suo rappresentante.

Articolo 6

I capitani dei pescherecci comunitari o i loro rappresentanti che trasmettono l'«effort report» tramite VMS, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione ⁽¹⁾, comunicano immediata-

mente prima di entrare in una zona e/o prima di uscire da tale zona, i seguenti dati:

- il numero d'iscrizione nei registri marittimi nazionali;
- l'ora e la data dell'invio dell'«effort report»;
- il nome del capitano del peschereccio;
- i quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo.

Il formato della comunicazione tramite VMS allo Stato membro costiero è specificato nell'allegato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 18.

ALLEGATO

Formato per lo scambio elettronico dei dati per la trasmissione tramite VMS

Tabella 1. Definizione dei dati obbligatori da comunicare

Dati	Codice	Ampiezza massima	Obbligatorio/ Facoltativo	Definizione/Osservazioni
Inizio registrazione	SR		O	
Tipo di messaggio	TM	3	O	Codice; valore EFR
Numero interno	IR	12	O	Dato relativo alla nave Numero interno schedario flotta
Ora	TI	4	O	Ora di invio del «report» (GTM) (oomm)
Data	DA	8	O	Data di invio del «report» (aaaammgg)
Catture a bordo	CB	3 + 7	O	Quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo (codice FAO 3 alpha della specie) in kg peso vivo (in numeri); ammesse diverse coppie di campi, comprendenti specie e peso, separate tra loro con uno spazio
Capitano	MA	30	O	Nome del capitano del peschereccio
Fine registrazione	ER		O	

Tabella 2. Definizione dei dati facoltativi da comunicare

Dati	Codice	Ampiezza massima	Obbligatorio/ Facoltativo	Definizione/Osservazioni
Stato membro costiero	AD	3	F	Ricevente Codice Alpha-3 ISO del paese
Identificazione esterna	XR	14	F	Dato relativo alla nave
Nome	NA	40	F	Dato relativo alla nave
Bandiera	FS	3	F	Dato relativo alla nave Stato di bandiera; codice Alpha-3 ISO del paese

Dati	Codice	Ampiezza massima	Obbligatorio/Facoltativo	Definizione/Osservazioni
Indicativo internazionale di chiamata	RC	7	F	Dato relativo alla nave
Attività	AC	6	F	Codice dell'attività svolta
Altre informazioni	OI	50	F	Altre informazioni non specificate sopra

Set di caratteri: ISO 8859.1.

La trasmissione dei dati è articolata come segue:

- una doppia barra (*//*) e un codice indicano l'inizio dell'informazione;
- una barra (*/*) separa il codice dall'informazione.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1450/98 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1424/95 relativo all'adattamento transitorio dei regimi specifici di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari della Svizzera e delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1340/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 1424/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1243/97 ⁽⁴⁾, ha stabilito misure transitorie, fino al 30 giugno 1998, per agevolare il passaggio al regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originarie della Svizzera, ai fini dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;
considerando che il periodo previsto per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1999 dal regolamento (CE) n. 1340/98 recante proroga del periodo per d'adozione di misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi

conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che, in attesa dell'adozione di misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1998, per la Svizzera, le misure previste dal regolamento (CE) n. 1424/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1424/95, la data del 30 giugno 1998 è sostituita dalla data del 30 giugno 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 79.

REGOLAMENTO (CE) N. 1451/98 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1324/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e di Madera in taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾;

considerando che ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, occorre stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso, in funzione del loro fabbisogno; che occorre quindi sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 1324/96 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 2468/97 ⁽⁶⁾, con l'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1324/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 171 del 10. 7. 1996, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 12. 12. 1997, pag. 6.

ALLEGATO«*ALLEGATO*»**Bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in riso per il periodo di commercializzazione dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999***(in t)*

Prodotto (codice NC)	Azzorre	Madera
Riso lavorato 1006 30	2 500	5 000*

REGOLAMENTO (CE) N. 1452/98 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1998****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1149/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1149/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1149/98 ha stabilito il numero di animali vivi della specie bovina di peso da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1998.

considerando che sono state presentate domande di diritti di importazione per quantitativi superiori ai quantitativi disponibili; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1149/98, è pertanto necessario stabilire una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regime di importazione istituito dal regolamento (CE) n. 1149/98 sono ridotte del 99,1837 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 40.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1998

che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

[notificata con il numero C(1998) 1647]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/431/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3410/93⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità degli Stati membri interessati hanno chiesto di modificare alcuni dati contenuti nell'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 894/97; che tali domande contengono tutte le informazioni giustificative ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni emerge la conformità delle suddette domande alla disposizione succitata e che è

pertanto opportuno modificare i dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 132 del 23. 5. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 310 del 14. 12. 1993, pag. 27.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

A. Datos que se retiran de la lista — Oplysninger, der skal slettes i listen — Aus der Liste herauszunehmende Angaben — Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο — Information to be deleted from the list — Renseignements à retirer de la liste — Dati da togliere dall'elenco — Inlichtingen te schrappen uit de lijst — Informações a retirar da lista — Luettelosta poistettavat tiedot — Uppgifter som skall tas bort från förteckningen

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO /
BELGIË / BÉLGICA / BELGIA / BELGIEN

Z	82	Nautilus	OPDD	Zeebrugge	221
Z	474	Limanda	OPSV	Zeebrugge	220
Z	501	Asterias	OPTW	Zeebrugge	221

DINAMARCA / DANMARK / DÄNEMARK / ΔΑΝΙΑ / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA /
DENEMARKEN / DINAMARCA / TANSKA / DANMARK

RI	48	Lasiry	OYCI	Hvide Sande	126
----	----	--------	------	-------------	-----

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA /
DUITSLAND / ALEMANHA / SAKSA / TYSKLAND

FED	4	Christine	DLIG	Fedderwardsiel	180
GRE	7	Emsstrom	DCCH	Greetsiel	221
GRE	21	Sturmvogel	DCGR	Greetsiel	140
HAR	2	Jens Albrecht II		Harlesiel	150
HUS	9	Edelweiß	DJGC	Husum	180
NEU	243	Seeschwalbe	DFNS	Neuharlingersiel	177
OTT	1	Mareike	DIRQ	Otterndorf	107
SC	30	Maarten Senior	DITY	Büsum	200
SD	18	Atlantik	DISR	Friedrichskoog	180
ST	6	Hilke Maritta	DNHA	Tönning	221
WIT	12	Nausikaa	DDFA	Wittdün	183

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS /
PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS / ALANKOMAAT / NEDERLÄNDERNA

HA	44	Hoop Op Zegen		Harlingen	143
OD	31	Jan		Goedereede-Ouddorp	188
TH	42	Erwin		Tholen	123
TS	1	Pietertje Faber		Terschelling	156
TS	2	Jurjen Jacob		Terschelling	155
TX	50	Deneb	PDNF	Texel	208
UQ	15	Robert Klaas		Usquert	132
VLI	8	Esperanto	PDPL	Vlissingen	221
WL	4	Henderika		Westdongeradeel	110
WL	15	Monte Tjerk		Westdongeradeel	107
WL	27	Aurora		Westdongeradeel	125
WR	88	Rana	PGYN	Wieringen	184
WR	2	Carla Maria	PDHV	Wieringen	188
YE	40	Dei Gratia	PIPF	Yerseke	221

	1	2	3	4	5
YE	137	Wilhelmina	PIPD	Yerseke	214
ZK	16	Nordhavet		Ulrum-Zoutkamp	77
ZK	24	Soltcamp		Ulrum-Zoutkamp	198
ZK	35	Noordzee		Ulrum-Zoutkamp	221

B. Datos que se añaden a la lista — Oplysninger, der skal anføres i listen — In die Liste hinzuzufügende Angaben — Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο — Information to be added to the list — Renseignements à ajouter à la liste — Dati da aggiungere all'elenco — Inlichtingen toe te voegen aan de lijst — Informações a aditar à lista — Luetteloon lisättävät tiedot — Uppgifter som skall läggas till i förteckningen

	1	2	3	4	5
--	---	---	---	---	---

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA / BELGIA / BELGIEN

N	501	Asterias	OPTW	Nieuwpoort	221
O	82	Nautilus	OPDD	Oostende	221
Z	474	Hessel Sr.	OPSV	Zeebrugge	220

DINAMARCA / DANMARK / DÄNEMARK / ΔΑΝΙΑ / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA / DENEMARKEN / DINAMARCA / TANSKA / DANMARK

RI	320	Lasiry	OYCI	Hvide Sande	127
----	-----	--------	------	-------------	-----

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUITSLAND / ALEMANHA / SAKSA / TYSKLAND

BOR	1	Friesland	DIRQ	Borkum	107
DOR	1	Sturmvogel	DCGR	Dorum	140
FED	4	Christine	DLIG	Fedderwardsiel	221
HAR	2	Jens Albrecht II		Harlesiel	121
HUS	7	Gila	DDFA	Nordstrand	183
SAS	106	Vinetabank	DNHA	Sassnitz	221
SC	30	Evert-Jan	DITY	Büsum	200
SD	14	Edelweiss	DJGC	Friedrichskoog	180
ST	18	Atlantik	DISR	Tönning	180
SU	10	Argus	DCCH	Husum	221

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS / PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS / ALANKOMAAT / NEDERLÄNDERNA

HA	43	Silverpit	PIPF	Harlingen	221
HA	44	Hoop Op Zegen		Harlingen	184
TS	1	Alina		Terschelling	156
TS	2	Sven		Terschelling	155
UK	25	Florian		Urk	123
UQ	15	Robert Klaas		Usquert	221
WL	4	Henderika		Westdongeradeel	175
WL	15	Monte Tjerk		Westdongeradeel	200
WL	27	Aurora		Westdongeradeel	184
WR	88	Rana	PGYN	Wieringen	220
WR	212	Rikjelle	PDNF	Wieringen	208
ZK	12	Pieter Dion	PDHV	Ulrum-Zoutkamp	188

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1998

che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana

[notificata con il numero C(1998) 1751]

(98/432/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA, non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità;

considerando che nella Repubblica sudafricana sta incontrando interesse la coltivazione di piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, ottenute da piante fornite da uno Stato membro nell'intento di prolungare la stagione di crescita delle piantine; che, successivamente, tali piantine potrebbero essere riesportate nella Comunità ed esservi piantate per la produzione di frutta;

considerando che, per quanto concerne le importazioni nella Comunità delle suddette piantine, dalle informazioni fornite dallo Stato membro in causa risulta che le piantine di fragole possono essere coltivate in condizioni sanitarie adeguate nel distretto di Elliot, regione North Eastern del Capo, nella Repubblica sudafricana; che, secondo le informazioni attualmente disponibili, non vi sono nella fattispecie rischi di diffusione degli organismi nocivi per le piantine di fragola (*Fragaria L.*), purché vengano rispettate alcune condizioni tecniche specifiche; che la Commissione, con la decisione 97/488/CE⁽³⁾, ha autorizzato delle deroghe, fatte salve determinate condizioni tecniche, riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria*

L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana;

considerando che gli esami ufficiali sulle importazioni ai sensi della suddetta decisione non hanno confermato la presenza di organismi nocivi;

considerando che la Commissione si adopera affinché la Repubblica sudafricana continui a fornire tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare la situazione fitosanitaria della produzione di piantine di fragole in tale paese;

considerando che sussistono tuttora le circostanze che giustificano l'autorizzazione di cui sopra;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere, alle condizioni di cui al paragrafo 2, deroghe alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, riguardo ai requisiti di cui all'allegato III, parte A, punto 18, per le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana.

2. Oltre ai requisiti fissati nella parte A degli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE, per le piantine di fragole, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) le piantine devono essere destinate alla produzione di frutta nella Comunità e devono:
- i) essere ottenute esclusivamente da piante madri certificate nel quadro di un programma di certificazione approvato di uno Stato membro e importate da tale Stato membro;
 - ii) essere coltivate su superfici:

— situate nel distretto di Elliot nella regione North Eastern del Capo;

⁽¹⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 208 del 2. 8. 1997, pag. 49.

- situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita;
 - situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni e non conforme alle condizioni della presente decisione;
 - situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere *Fragaria* non conforme alle condizioni della presente decisione;
 - che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione della coltura precedente, sono state analizzate con metodi appropriati o trattate per garantire che siano indenni da organismi nocivi del suolo, compresi *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens;
- iii) essere ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario della Repubblica sudafricana almeno tre volte durante la stagione di crescita e prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE, in particolare:
- *Aphelenchoides besseyi* Christie,
 - *Arabis mosaic virus*,
 - *Colletotrichum acutatum* Simmonds,
 - *Globodera pallida* (Stone) Behrens,
 - *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens,
 - *Strawberry crinkle virus*,
 - *Strawberry mild yellow edge virus*,
 - *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (popolazioni non europee),
- e dei seguenti organismi nocivi di cui non è nota la presenza nella Comunità:
- *Eremnus setulosus* (Boheman),
 - *Graphognathus leucoloma* (Boheman),
 - *Heteronychus arator* (Fabricius);
- iv) risultare indenni, all'atto delle ispezioni di cui al punto iii), dagli organismi nocivi indicati al punto iii);
- v) prima dell'esportazione:
- essere scosse per togliere residui di terra o di altri supporti di coltura,
 - essere pulite (prive di residui vegetali) e prive di fiori e di frutti;
- b) le piantine destinate alla Comunità devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato nella Repubblica sudafricana conformemente agli articoli 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE, in base all'esame ivi prescritto per quanto concerne la verifica delle condizioni stabilite, segnatamente il fatto di essere indenni dagli organismi nocivi di cui alla lettera a), punto iii), e conformi ai requisiti di cui alla lettera a), punti i), ii), iv) e v).
- Il certificato deve recare:
- al punto «Disinfestazione e/o disinfezione», indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti subiti prima dell'esportazione;
 - al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 98/432/CE», nonché il nome della varietà e il programma di certificazione dello Stato membro nel cui ambito le piante madri sono state certificate;
- c) le piantine devono essere introdotte attraverso punti di entrata situati nel territorio dello Stato membro che si avvale della presente deroga e a tal fine specificati da detto Stato membro;
- d) prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore notifica con sufficiente anticipo ogni importazione agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione, il quale trasmette senza indugio i dati della notifica alla Commissione indicando:
- il tipo di materiale,
 - il quantitativo,
 - la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto d'entrata,
 - i nomi e gli indirizzi della aziende di cui alla lettera f) dove le piantine saranno piantate.
- Al momento dell'importazione, l'importatore conferma i dati della notifica preventiva suddetta.
- Prima dell'introduzione delle piantine, l'importatore deve essere ufficialmente informato delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g);
- e) le ispezioni e gli eventuali controlli di cui all'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE devono essere eseguiti dagli organismi ufficiali responsabili, indicati nella suddetta direttiva, dello Stato membro che si avvale della presente deroga, se del caso con l'assistenza degli stessi organismi dello Stato membro in cui le piantine saranno piantate. Ferma restando la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19bis, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c), della medesima direttiva;

- f) le piantine importate devono essere piantate soltanto nelle aziende ufficialmente registrate e riconosciute ai fini della presente deroga, di cui la persona che intende piantarle in applicazione della presente decisione ha notificato in precedenza il nome del proprietario e l'indirizzo del sito ai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono ubicate le aziende. Qualora il luogo di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano, al momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine verranno piantate indicando il nome e l'indirizzo delle aziende in causa;
- g) gli organismi ufficiali responsabili provvedono affinché le piantine non piantate in conformità a quanto disposto alla lettera f) vengano ufficialmente distrutte. Sono tenuti a disposizione della Commissione i documenti relativi ai numeri delle piantine distrutte;
- h) nel periodo di crescita successivo all'importazione, una percentuale appropriata di piantine deve essere ispezionata dai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine sono piantate, ad intervalli appropriati, nei locali di cui alla lettera f).

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione, mediante la notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di tutti i casi in cui si sono avvalsi

dell'autorizzazione e forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° novembre 1998, le informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione con una relazione tecnica dettagliata degli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e). Inoltre, tutti gli Stati membri in cui le piantine sono piantate trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° marzo dell'anno successivo a quello dell'importazione, una relazione tecnica dettagliata sull'esame ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h).

Articolo 3

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 si applica dal 1° luglio 1998 al 15 luglio 1998. Essa viene revocata qualora si accerti che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non sono sufficienti per impedire l'introduzione di organismi nocivi ovvero non sono state rispettate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1998

che stabilisce criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 9 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

[notificata con il numero C(1998) 1758]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/433/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,
considerando che l'articolo 9 della direttiva 96/82/CE stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché i gestori di taluni stabilimenti siano tenuti a presentare rapporti sulla sicurezza;
considerando che l'articolo 9, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 96/82/CE stabilisce che qualora si compri all'autorità competente che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si trovino in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, lo Stato membro può secondo i criteri di cui alla lettera b), limitare le informazioni richieste nel rapporto sulla sicurezza agli argomenti relativi alla prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
considerando che tali criteri non influiscano sulla determinazione delle quantità limite delle sostanze pericolose ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della direttiva 96/82/CE;
considerando che l'articolo 9, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 96/82/CE stabilisce che anteriormente alla messa in applicazione della direttiva e secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti

connessi con determinate attività industriali⁽²⁾, la Commissione definisce criteri armonizzati per la decisione dell'autorità competente in cui si afferma che uno stabilimento non comporta rischi di incidente rilevante ai sensi della lettera a);

considerando che le misure indicate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 della direttiva 82/501/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la Commissione adotta i criteri armonizzati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1998.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 10 del 14. 1. 1997.

⁽²⁾ GU L 230 del 5. 8. 1982. Direttiva modificata dalle direttive: 87/216/CEE (GU L 85 del 28. 3. 1987), 88/610/CEE (GU L 336 del 7. 12. 1988) e 91/692/CEE (GU L 377 del 31. 12. 1991).

*ALLEGATO***Criteria armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 9 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti con determinate sostanze pericolose**

La limitazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, può essere concessa se almeno uno dei seguenti criteri generici è soddisfatto.

1. Forma fisica della sostanza

Sostanze sotto forma solida, per le quali, sia in condizioni normali sia anormali ragionevolmente prevedibili, non è possibile un rilascio di materia o di energia in grado di creare un pericolo di incidente rilevante.

2. Modalità di contenimento e quantità

Sostanze imballate o immagazzinate in modo tale e in quantità tali che il massimo rilascio possibile in qualsiasi circostanza sia in grado di creare un pericolo di incidente rilevante.

3. Ubicazione e quantità

Sostanze presenti in quantità tali e a distanza tale da altre sostanze pericolose (presso lo stabilimento o altrove) da non poter creare di per se stesse un pericolo di incidente rilevante né provocare un incidente rilevante che coinvolga altre sostanze pericolose.

4. Classificazione

Sostanze definite come pericolose in base alla loro classificazione generica riportata nell'allegato I, parte 2, della direttiva 96/82/CE ma che non sono in grado di creare un pericolo di incidente rilevante e per le quali pertanto la classificazione generica è inadeguata a tal fine.
